

NEWSLETTER LAVORO 10 – 2019

Normativa lavoro

- 1. Detassazione produttività: la maturazione del premio deve essere successiva al contratto**
- 2. Tassazione della vendita di azioni e delle stock options: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate**
- 3. Decreto Fiscale 2020: Novità nel versamento delle ritenute fiscali in regime di appalto**
- 4. INPGI: obbligo assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche per i giornalisti co.co.co.**
- 5. INPGI: incremento dei contributi per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata**
- 6. INPS: sgravio per le assunzioni dei percettori di reddito di cittadinanza: dal 15 novembre trasmissione on line del modulo di domanda**
- 7. INPS: facoltà del padre di fruire del congedo di paternità anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma**

Contratti collettivi: scadenze, novità e rinnovi

- 1. CCNL Dirigenti Industria: versamento del contributo annuale a 4.Manager entro il 29 novembre 2019**
- 2. CCNL EDILI-INDUSTRIA, EDILI-ARTIGIANATO E ANIER-ANIEM-CONFIMI : nuova contribuzione a PREVEDI dal 1° ottobre 2019**

Normativa Lavoro

1. Detassazione produttività: la maturazione del premio deve essere successiva al contratto

La possibilità di detassare i premi di risultato rivolti a tutti o a categorie di lavoratori stabiliti dalla contrattazione collettiva di secondo livello ha creato numerose domande da parte delle aziende, allettate dalla possibilità di premiare i lavoratori con un importante sconto fiscale ma attente al rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla circolare dell'agenzia delle entrate.

Tra i pronunciamenti dell'Agenzia segnaliamo la risposta all'interpello n. 456 del 31 ottobre 2019, in cui ha chiarito che la funzione incentivante delle norme in materia di detassazione dei premi di produttività, può ritenersi assolta se la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto aziendale, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch'esso stabilito su base contrattuale. La logica di questa previsione è che il miglioramento degli indici individuati dall'accordo sindacale debba avvenire dopo la firma dell'accordo stesso e non prima.

Nella pratica la detassazione del premio di risultato per l'anno 2019 non sarebbe applicabile nel caso di un accordo firmato a dicembre 2019 su parametri riferiti al 2019, nonostante venga liquidato nel 2020.

Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

2. Tassazione della vendita di azioni e delle stock options: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello n. 427/2019 in merito alla tassazione della vendita di azioni e stock option, ha chiarito quanto segue:

- quando il dipendente riceve azioni a fronte della partecipazione ad un piano di stock option, la differenza tra il valore normale dei titoli al momento dell'esercizio dell'opzione ed il prezzo pagato dal lavoratore (strike price), si configura come reddito di lavoro dipendente, da assoggettare alla normale tassazione Irpef.

Conseguentemente sussiste l'obbligo da parte della Società di operare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF;

- Una volta entrato in possesso delle azioni o strumenti finanziari, i proventi di natura ricorrente sono da considerare redditi di capitale;

- in caso di vendita delle azioni, il maggior valore successivamente acquisito dagli stessi rispetto al valore di acquisto, assoggettato a tassazione, ha natura finanziaria e, come tale, da ricondurre tra i redditi diversi di natura finanziaria.

3. Decreto Fiscale 2020: Novità nel versamento delle ritenute fiscali in regime di appalto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2020, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. La novità principale, dal punto di vista giuslavoristico, riguarda il versamento delle ritenute Irpef in regime di appalto e subappalto.

Con decorrenza 1° Gennaio 2020 i Committenti saranno tenuti al versamento di tutte le ritenute fiscali trattenute ai lavoratori, direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera, dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice per l'intera durata del contratto.

L'impresa appaltatrice o subappaltatrice, nei cinque giorni precedenti la scadenza del versamento, ha l'obbligo di versare l'ammontare complessivo dell'importo dovuto su specifico conto bancario o postale. Ulteriore adempimento dell'impresa è la trasmissione via PEC dei dati utili al Committente per eseguire il pagamento: elenco dei lavoratori impiegati e delle ore lavorate nel precedente mese, i dati utili per la compilazione delle deleghe di pagamento e i dati identificati del bonifico effettuato. Successivamente il Committente, ricevute le somme, effettuerà il pagamento indicando il CF del soggetto per conto del quale sta effettuando il versamento.

Di rilevante importanza per le imprese esecutrici è la facoltà di effettuare direttamente il versamento delle ritenute. Al fine di esercitare tale opzione le imprese devono certificare il possesso dei seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno 5 anni o aver eseguito, nei 2 anni precedenti, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
- mancanza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

La certificazione delle condizioni sopra indicate verrà messa a disposizione delle singole imprese telematicamente dall'Agenzia delle Entrate, la quale ne disciplinerà le modalità di rilascio e il riscontro.

Infine, le imprese appaltatrici o subappaltatrice hanno l'obbligo di comunicare al Committente la scelta di versamento diretto, entro cinque giorni dalla scadenza del versamento delle ritenute.

Si segnala che le modifiche di cui sopra sono contenute in un Decreto Legge, soggetto, per natura, all'approvazione da parte del parlamento prima della conversione in legge. Bisogna quindi

considerare che pendono su quanto sopra numerosi emendamenti in grado di modificare le novità ivi contenute.

4. INPGI: obbligo assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche per i giornalisti co.co.co.

L'Inpgi, con la circolare n. 8/2019, ha informato che, a decorrere dall'01/11/2019 i giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che:

- risultano iscritti ai fini previdenziali presso la gestione separata INPGI e
- che percepiscono un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro

siano obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso l'apposita forma assicurativa costituita nell'ambito della Gestione separata INPGI, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del loro committente.

Il premio assicurativo - posto interamente a carico del committente - è determinato in misura fissa, non frazionabile, pari a 6,00 euro mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI e soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni. Il premio è dovuto per tutta la durata di ogni rapporto di collaborazione indipendentemente dalla cadenza dell'erogazione dei relativi compensi.

Il versamento del premio, che è dovuto anche nei periodi di astensione obbligatoria per congedo di maternità e/o paternità di cui al D.lgs. 151/2001, avviene con gli stessi termini e le stesse modalità previste per le altre contribuzioni obbligatorie INPGI e l'omesso o ritardato pagamento trova applicazione il vigente sistema sanzionatorio in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.

Il premio riferito ai due mesi (novembre e dicembre 2019) sarà dovuto solo nel caso in cui il compenso annuo raggiunga la soglia minima dei 3.000 euro lordi.

A partire, invece, dalla mensilità di gennaio 2020, il premio dovrà essere pagato nei casi in cui la proiezione dei compensi dovuti nell'anno faccia presumere il raggiungimento della soglia di 3.000 euro lordi. Il committente che, nella previsione di un'erogazione annuale inferiore alla predetta soglia minima, non abbia provveduto al versamento del premio mensile, dovrà provvedere al pagamento nel periodo di paga in cui il compenso supera il livello dei 3.000 euro, provvedendo in tal caso al pagamento dei premi arretrati.

Si sottolinea, infine, che in caso di infortunio sia onere del giornalista, e non del committente, quello di inviare all'Istituto la denuncia dell'infortunio subito entro 3 giorni decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento dannoso.

5. INPGI: incremento dei contributi per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata

A decorrere dal 1° Novembre 2019 l'aliquota contributiva complessiva per coloro che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie subirà un aumento e sarà pari al 28%.

6. INPS: sgravio per le assunzioni dei percettori di reddito di cittadinanza: dal 15 novembre trasmissione on line del modulo di domanda

Con il messaggio n. 4099 dell'8 novembre 2019, l'INPS ha reso noto che il datore di lavoro interessato ad accedere all'incentivo per assunzioni di soggetti percettori del reddito di cittadinanza (RDC) dovrà inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell'agevolazione, nonché la determinazione dell'importo e della durata.

Il datore di lavoro per poter procedere deve aver comunicato la disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza presso l'ANPAL.

L'INPS, dopo le opportune verifiche, fornirà un riscontro in merito all'accoglimento o al diniego della domanda elaborando il relativo piano di fruizione dell'incentivo.

Si ricorda che lo sgravio riconosciuto sarà pari alla minor somma tra il beneficio mensile del reddito di cittadinanza spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore calcolati con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno.

Nell'istanza di autorizzazione sarà necessario indicare se l'assunzione del beneficiario del reddito di cittadinanza riguardi un'attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al patto di formazione. In questo caso, una quota dell'incentivo viene riconosciuta, sempre in forma di sgravio contributivo, anche all'Ente di formazione che ha qualificato o riqualificato il lavoratore assunto.

Infine, per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, si dovranno effettuare le procedure di regolarizzazione contributiva con rettifica degli Uniemens inviati per il periodo interessato.

7. INPS: facoltà del padre di fruire del congedo di paternità anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma

Nella circolare n. 140 del 2019, l'INPS, con riguardo a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, afferma che l'utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi spettanti per paternità non è alternativo alla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. Tali indicazioni fornite si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell'interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Permangono, invece, le altre incompatibilità precisate dall'Istituto con la circolare n. 8/2003 che di seguito si espongono:

- il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
- il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l'articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come "aggiuntive" rispetto alle ore previste dall'articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l'evidente impossibilità di "aggiungere" ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.

Infine, l'INPS precisa che, con successivo messaggio, fornirà le indicazioni di dettaglio relative agli applicativi informatici.

Contratti collettivi: scadenze, novità e rinnovi

1. CCNL Dirigenti Industria: versamento del contributo annuale a 4.Manager entro il 29 novembre 2019

A partire dall'anno 2019, le aziende che applicano il CCNL Dirigenti Industria sono tenute al versamento di una quota annuale di euro 100,00 per ogni Dirigente in servizio all'associazione 4.Manager. Il pagamento della quota relativa all'anno 2019 deve essere effettuato entro il 29 novembre 2019.

Per i clienti che si avvalgono del servizio paghe, verrà effettuata la registrazione dell'azienda sul sito e verrà inviato il bollettino freccia per il pagamento.

2. CCNL EDILI-INDUSTRIA, EDILI-ARTIGIANATO E ANIER-ANIEM-CONFIMI : nuova contribuzione a PREVEDI dal 1° ottobre 2019

LIVELLI	1° ottobre 2019
8(*)	25
7	20
6	18
5	15
4	14
3	13

(*) Solo per le imprese Cooperative, nel rispetto di quanto previsto all'allegato 10 al CCNL 18.07.2018

OPERAI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE
(Valori orari)**

LIVELLI	1° ottobre 2019
a) Operai di produzione operaio di quarto livello	0,0959
operaio specializzato	0,089
operaio qualificato	0,0801
operaio comune	0,0685
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,057
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,057

APPRENDISTI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE

Apprendisti	1° ottobre 2019
Impiegati	10 euro mensili
Operai	0,07 euro orari